

Studio Legale
Avv. Nadia Pirrottina
Patrocinante in Cassazione
P.zzetta S.Vito, 3
88044 Marcellinara (CZ) tel./fax (0961) 996856
Pec: nadia.pirrottina@avvocaticatanzaro.legalmail.it

TRIBUNALE DEL LAVORO

DI BERGAMO

RICORSO ex art. 409 e segg. c.p.c. con istanza ex art.669 e segg. 700 c.p.c.

e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c ai contro interessati

mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per la sig.ra **Lomanni Mariagrazia** nata a Catanzaro il 23.06.1972 (c.f. LMNMGR72H63C352S) e residente a Squillace (CZ) Via Laerte, 31 rappresentata e difesa giusto mandato in calce al presente atto dall'Avv. Nadia Pirrottina (c.f. PRRNDA72C63G288T) con studio in Marcellinara (CZ) P.zzetta S. Vito, 3, il quale procuratore autorizza le comunicazione all'indirizzo di posta elettronica: dr.nadia@libero.it nonché posta certificata: nadia.pirrottina@avvocaticatanzaro.legalmail.it,

-ricorrente-

contro

-Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588);

-Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo (c.f. 80031070164) in persona del legale rappresentante p.t..

-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f. 97254200153) in persona del legale rappresentante p.t.

- Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Provinciale Catanzaro (c.f. 97036700793) in persona del legale rappresentante p.t.



E nei confronti

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive e di merito dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Secondaria di Primo Grado (AD00) e Scuola Secondaria di Secondo grado (A051), valide per gli anni scolastici 2015/2017, e che sarebbero pregiudicati in graduatoria per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Litisconsorti necessari-

OGGETTO DEL RICORSO

Accertamento (e pedissequa condanna dei resistenti) del diritto della ricorrente preliminarmente all'assegnazione, a seguito del piano di mobilità a.s. 2016/2017, Piano di Assunzione Straordinario L.107/2015, Fasi B e C, e giusto punteggio GAE , nella sua provincia di residenza, come da ordine di gradimento inserito, nella posizione e con i punti spettanti *ex lege* della classe di concorso AD00, ovvero A051, A050, A043, AD002, nonché all'assegnazione della sede scolastica nella Provincia di Catanzaro, classe di concorso A051, in virtù della domanda di immissione in ruolo della L.107/2015 Fase B, e del diritto maturato *ex lege*, prima del piano straordinario di assunzione previsto dalla L.107/2015 , all'immissione in ruolo.

PREMESSO CHE

- La docente **Lomanni Mariagrazia**, nata a Catanzaro il 23 giugno 1972, è abilitata per l'insegnamento nelle seguenti classi di concorso A051 Materie Letterarie e latino nei Licei e Istituti Magistrali con punteggio 165 e **posizione GAE alla data del 21 luglio 2015** "3" posto, e che per effetto dell'immissione in ruolo nelle fasi precedenti della prima in graduatoria e per effetto della mancata presentazione della domanda (L.107/2015) della seconda in graduatoria risultava **prima** nella graduatoria **nella sua classe di concorso A051, posto comune**;
- La stessa è stata assunta per effetto della L.107/2015 (al fine di farle acquisire la titolarità di cattedra) a tempo indeterminato con **decorrenza giuridica in data 1.09.2015 ed economica 1.07.2016** nella



Fase assunzionale “B”, per un posto di insegnamento “sostegno minorati psicofisici” Ambito nazionale Lombardia 0001, e avrebbe dovuto assumere servizio nel corrente anno scolastico 2016/2017 presso la sede definitiva assegnata attraverso le **operazioni di mobilità**, prevista dal CCNI sottoscritto l’8 aprile 2016, e dall’Ordinanza Ministeriale n.244/2016 (c.d. Piano di mobilità);

- Ai sensi della L.107 /2015 è stata immessa in ruolo a tempo indeterminato, su una classe di concorso non richiesta, ella difatti precaria di scuola con più di 36 mesi di servizio aveva il diritto di essere immessa subito in ruolo, ciò in virtù delle Pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 nonché dei successivi provvedimenti emanati dalla legislazione scolastica, sulla classe di concorso A051 nella Provincia di residenza ovvero Catanzaro. L’immissione in ruolo a tempo indeterminato doveva avvenire *ex lege* nell’ambito provinciale dove la stessa aveva maturato i suoi mesi di servizio in virtù di un maturato punteggio in graduatoria e per la classe di concorso richiesta A051.
- Ciò, per un “ non chiaro” algoritmo a tutt’ora sconosciuto, non è avvenuto. E’ stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 1.09.2015 ed economica (per effetto poi dell’assegnazione supplenza annuale ottenuta su ambito provinciale) 1.07.2016 sulla classe di concorso AD00 nella provincia di Bergamo, provincia quest’ultima indicata nell’ordine di gradimento solo al n.6. Le regole di “assegnazione algoritmiche” non sono state rese note (nonostante la bagarre creatasi) mai in modo formale e ufficiale, violando ogni regole e principio di trasparenza amministrativa.

Pur se la Lomanni concorreva per la sua classe di concorso su ambito nazionale (A051), è stata immessa in ruolo su una classe di concorso “ posto di sostegno”, non richiesto, ma di cui possedeva solo il titolo abilitativo per l’insegnamento. La nomina a ruolo anzidetta, l’ha vista “sbattuta” al di là di ogni ragionevole norma di diritto, a più di 1.000 km di distanza da casa. **Tale nomina**, come tutte le altre a livello nazionale avvenute nello stesso periodo sulla stessa classe di concorso posseduta (A051), è avvenuta in modo individuale, ovvero solo il singolo candidato ne è a conoscenza.

- Le operazioni della Fase B non sono state mai rese pubbliche (graduatoria generale e nomine effettuate) per un diritto alla trasparenza , imposta dalla L.241/90, da parte di chi alla domanda di assunzione ha affidato il suo futuro lavorativo.
- Con l’evento dell’ordinanza ministeriale n.244/2016 e del CCNI (c.d. piano di mobilità) la Lomanni ha altresì partecipato alla mobilità scuola su posto comune, piano di assunzione straordinario varato dalla



stessa L.107/2015, fasi B) e C) per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un “ambito” territoriale ricomprensivo più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale “Ambito”, indicando come prime preferenze le province di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona, Cosenza e Vibo Valentia;

- **Giova, sin d’ora, rilevare che la suddetta ordinanza ministeriale, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, veniva cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016 poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale. Ciò nonostante, le procedure di mobilità del personale docente non venivano sospese .**

- A tale piano straordinario hanno partecipato tutti gli immessi in ruolo nelle fasi B (come la ricorrente) e C del piano di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo piano straordinario non solo ha dato la precedenza a coloro i quali erano stati immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015, ma ha permesso a coloro i quali erano inclusi nelle graduatorie di merito (Graduatorie di Merito) di parteciparvi non su ambito nazionale (a cui sono stati costretti gli immessi da GAE nelle fasi B e C) , ma indicando l’ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia di assunzione. Occorre puntualizzare che dalle GM sono stati immessi in ruolo non solo i vincitori, ma tutti gli inclusi, dando loro un diritto di precedenza.(La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell’organico dell’autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l’anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell’art.1 della L.107/201, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come modalità obbligatoria per i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, ai fini dell’assegnazione della sede definitiva e dell’attribuzione dell’incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale).

- Va subito precisato che la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente recava tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli, con precisa indicazione della precedenza degli ambiti provinciali, ed in considerazione del servizio prestato e del carico familiare, le sono stati attribuiti 41



punti di punteggio base e 6 punti di punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento coniuge, secondo le tabelle annesse a tale norma ;

- In data 3 agosto u.s. il Miur comunicava all'istante con semplice mail sulla casella di posta ordinaria il trasferimento a Bergamo, nell'ambito territoriale della Lombardia su posto di sostegno (allegato) ;
- **in data 5 agosto 2016 l'Ufficio Scolastico per la Calabria Ambito Territoriale di Catanzaro pubblicava la disponibilità, dopo i movimenti interprovinciali di I grado, e da tale pubblicazione si evinceva in maniera chiara la disponibilità per quella classe di concorso AD00 (allegato) (i posti in ambito locale c'erano!)**
- in data 18 agosto 2016 la ricorrente, ritenendo di dover evidenziare tale anomalia ed in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico previsto al 01.09.2016, ha presentato "richiesta di tentativo di Conciliazione ai sensi dell'art.135 del CCNL Scuola del 29.11.2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito a domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017", spiegando le seguenti motivazioni(allegato) :

- ❖ *La sottoscritta, iscritta dal 2004 nelle GAE della provincia di Catanzaro, nelle seguenti classi di concorso: Materie Letterarie e latino nei Licei e Istituti Magistrali con punteggio 165 e posizione GAE alla data del 21 luglio 2015 "3" posto, ha partecipato alla mobilità scuola, piano di assunzione straordinario L.107/2015, fasi B) e C) e ha chiesto l'assegnazione agli Ambiti in sede nazionale, posti comuni, indicando come prime preferenze le provincie di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona, Cosenza e Vibo Valentia;*
- ❖ *ha partecipato ai movimenti in fase B con punti 41 +6 ed ha ottenuto l'ambito territoriale regione Lombardia 0001, richiesto al posto n.6 della domanda di mobilità;*
- ❖ *inoltre, per ricongiungimento, nel comune di residenza Catanzaro aveva diritto ad ulteriori p.6 per cui il punteggio complessivo spettante per l'ambito di residenza del coniuge era di punti 47.*

Viste le priorità riconosciute agli immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti disponibili nella provincia di Catanzaro sono andati esauriti, così come le altre provincie indicate come ordine di preferenza dalla sottoscritta.

In conseguenza delle modalità di immissione in ruolo, previste dalla L.107/2015 fasi B) e C) la sottoscritta, nonostante avesse esposto la preferenza su posto comune, è stata immessa in ruolo nella fase B) forzatamente,



non su quanto prioritariamente richiesto, bensì, per il solo fatto di possedere l'ulteriore qualifica del sostegno, sul predetto sostegno Scuole Secondarie di Primo Grado a 1.200 Km. di distanza dalla sua residenza.

La conseguenza di tutto ciò è stata che le colleghe, presenti come la sottoscritta, nella GAE in posizione in graduatorie notevolmente inferiore, per il semplice fatto di possedere una qualifica in meno (il sostegno) hanno ottenuto l'assegnazione definitiva nella provincia di residenza, in sfregio a qualunque logica di valutazione degli anni pregressi di insegnamento (punto in graduatoria) nonché in palese contraddizione con le norme stabilite dal CCNL.

Ovvero le seguenti colleghe:

- Russo Giovanna Pos. GAE punti 158 (al 21.07.2015) 5 posto, posto comune A051 Calabria 002*
- Curiale Stefania Pos. GAE punti 96, 13 posto, posto comune A051 Calabria 002*
- Catalano Rosanna Pos. GAE punti 89, 15 posto, posto comune A051 Calabria 002*
- Petrelli Giovanna, Pos. GAE punti 78, 18 posto, posto comune A051 Calabria 001*

Il Provvedimento della mobilità disposta è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Mobilità anno scolastico 2016/2017

E' necessario premettere quale siano state le modalità di immissione in ruolo previste dalla L.107/2015.

L'art.98 della citata Legge specifica il meccanismo seguente: le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2015/2016 sono state predisposte in quattro fasi ovvero 0, A, B, C.

Fase 0 sui posti in organico di diritto è stata eseguita con le regole della precedente normativa attingendo alternativamente dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso tenutosi nel 2012 (GM).

Fase A per i posti residui della prima tornata di immissione (fase0) sempre con le vecchie regole (ovvero delle graduatorie provinciali GAE e GM) quindi di fatto le due fasi 0 e A sono coincise anche temporalmente.

Fase B cambia invece il modo delle immissioni in ruolo, in quanto l'ambito in cui si interviene non è più la provincia su cui si è in graduatoria, ma Nazionale, dietro presentazione di apposita domanda con espressione della precedenza su quale posto concorrere (posto comune, oppure sostegno) sempre sui posti residui delle precedenti fasi di immissione in ruolo con priorità alle graduatorie GM.

Fase C (immissione in ruolo avvenuta a fine ottobre 2015) sui posti resi disponibili dal famoso "potenziamento" circa 60.000 in tutta Italia.



Tale meccanismo generato ha penalizzato i candidati con punteggio maggiore nelle varie graduatorie, i quali hanno potuto concorrere solo sui posti residuali rimasti dalle precedenti fasi e nelle località più lontane, con la “beffa” aggiuntiva che i possessori di abilitazione insegnamento di sostegno (quale la sottoscritta) nonostante avessero optato per la preferenza sul posto comune, sono stati “catapultati” in questi posti vacanti e lontani, ovviamente senza possibilità di diniego pena il deprezzamento definitivo da tutte le graduatorie, ad esclusivo vantaggio di coloro che pur occupando posizione di retrovia in graduatoria, hanno potuto concorrere su nuovi posti creati ex novo e messi a disposizione nella fase C, con esclusiva vicinanza nelle provincie di residenza.

La stessa legge 107 ha previsto un piano di mobilità straordinario per l'anno 2016/2017 a cui hanno partecipato tutti gli immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano di assunzione a tempo indeterminato.

Questo piano straordinario di mobilità non solo ha dato la precedenza a coloro i quali sono stati immessi in ruolo entro l'A.S. 2014/2015, ma ha permesso a coloro i quali erano inclusi nelle graduatorie di merito di parteciparvi non su ambito nazionale(a cui sono stati costretti gli immessi da GAE nelle fasi B e C) ma indicando l'ordine di preferenza tra gli ambiti di provincia di assunzione. Occorre precisare che dalle GM sono stati immessi in ruolo non solo i vincitori, ma tutti gli inclusi, dando loro un “anomalo diritto di precedenza”.

Ebbene l'ordine di graduatoria, così come stabilito dal Contratto, è determinato, per ciascuna preferenza, **sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli.**

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto.

Ora risulta invece, che nei movimenti pubblicati questa norma e quest'ordine non sia stato rispettato. Infatti insegnanti con punteggio inferiore a quello della sottoscritta hanno ottenuto sedi che la sottoscritta medesima, con punteggio maggiore, aveva scelto come prime opzioni e cioè gli ambiti delle Provincie di Catanzaro e in subordine le rimanenti provincie calabresi.

Premesso che in violazione dei più elementari principi di trasparenza, nei bollettini dei movimenti effettuati non è stato reso pubblico tale criterio di precedenza, la norma appare essere **PALESEMENTE ILLEGGITIMA**.

Infatti, con una Ordinanza Ministeriale che deve solo ed esclusivamente regolamentare l'applicazione di quanto previsto nel Contratto, è stato modificato il contratto e stabilita una nuova precedenza non prevista dall'art. 13 del contratto stesso né da altra norma in esso contenuta.

Inoltre è stata violata la norma sopra richiamata sempre del Contratto che i Trasferimenti avvengono “ **sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** Nulla di tutto ciò è avvenuto per la sottoscritta!

PQM

La sottoscritta



CHIEDE

Che venga rivista l'immissione in ruolo nella classe di concorso A051 come da priorità di graduatoria e di conseguenza che vengano rivisti e corretti i movimenti disposti, e che la sottoscritta venga assegnata all'ambito Calabria 001 o 002 cioè gli ambiti della Provincia di Catanzaro , in subordine gli ambiti delle rimanenti provincie calabresi, sulla base del punteggio spettante e dell'ordine degli ambiti richiesti.

Che ciò, dato l'evidente buon diritto della sottoscritta, venga fatto in sede di autotutela immediatamente e prima di esperire il tentativo di conciliazione, o, in subordine,

Ai fini della presente procedura:

chiede che Codesta Segreteria di Conciliazione voglia convocare in tempi brevi le parti per esperire il tentativo di conciliazione nelle forme di cui all'art. 66 del D. Lgv 165/2001 e delle norme contrattuali in epigrafe;

conferisce delega all'avv. Nadia Pirrottina del Foro di Catanzaro, con studio in Marcellinara (CZ) P.zzetta S. Vito, 3 con facoltà di subdelega, a rappresentarla durante il tentativo di conciliazione affinché in nome e per conto della sottoscritta abbia a conciliare e/o a transigere la controversia e/o a svolgere qualsiasi attività in sua vece e conferisce mandato a sottoscrivere il relativo verbale.

Dichiara di essere informata , ai sensi e per gli affetti di cui all'art.13 del D. L.vo 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento.

Gli stessi trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza.

La sottoscritta potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. L.vo 196/20013.

Le comunicazioni inerenti la presente procedura dovranno essere inoltrate all'Avvocato Nadia Pirrottina alla propria pec: nadia.pirrottina@avvocaticatanzaro.legalmail.it .

Tanto è in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti travolti da illegittimità relativa a: violazione di legge, incoerenza e irrazionalità evidenti oltre che in considerazione della palese discriminazione con gli altri docenti che con minor merito e punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente.

Tanto perché la ricorrente non è stata posta in grado di verificare la correttezza della procedura amministrativa in quanto allo stato non è dato conoscere le motivazioni di tali errori manifesti, eventuali precedenze espresse e la sussistenza dei requisiti per farle valere, illogicità, irrazionalità, metodo e/o algoritmo sulla cui base è stata svolta la procedura;



- Infatti l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale richiesto solo al n.6 mentre gli ambiti da lei prescelti sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore , **in grave e palese violazione dell'art.6 FASE B del Contratto Collettivo nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017, che prevede che “la mobilità avvenga secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza, nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito” ancora “se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito”**

La dimostrazione della grave violazione è data dal fatto che in data 5 agosto 2016 l'Ufficio Scolastico per la Calabria Ambito Territoriale di Catanzaro pubblicava la disponibilità dopo i movimenti interprovinciali di I grado, ebbene vi erano posti disponibili per quella classe di concorso (allegato).

Non solo, vi è di più, la ricorrente, nella fase di presentazione della domanda per l'immissione in ruolo prevista dalla L.107/2015, per il solo fatto di essere in possesso di ulteriore specializzazione per il sostegno, sempre sulla scia del “prendi e cattura” operato dalla movimentazione algoritmica, è stata immessa in ruolo su un tipo di posto non richiesto, ovvero il sostegno, a discapito della propria classe di concorso A051. Il tutto nella perfetta oscurità della movimentazione amministrativa, senza pubblicazione di una graduatoria nazionale. La stessa ha effettuato la sua scelta nell'ambito del posto comune materia di insegnamento A051.

L'immissione in ruolo sul posto di sostegno, avvenuto con la L.107/2015, ha fortemente penalizzato la ricorrente nella successiva movimentazione operata dalla mobilità per l'A.S. 2016/2017.

Ciò perché qualora fosse stata immessa nella sua classe di concorso A051, come da diritto di punteggio, nella mobilità sarebbe (sempre con il punteggio della graduatoria di mobilità) stata agevolmente trasferita negli ambiti della provincia di Catanzaro, come si evince dal Bollettino Movimenti di II° pubblicato dall' USP di Catanzaro il 13 agosto 2016, si allega (ALL.19) uno stralcio.

La Lomanni in virtù dell'avvenuta maturazione dei 36 mesi di servizio prestati nella classe di concorso A051 sarebbe dovuta essere immessa in ruolo, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo, e della recente sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016 n.187, nella sua



provincia di Catanzaro (vedasi contratti allegati attestanti la permanenza su posto vacante e disponibile per mesi 24 nonché contratti su posto vacante e disponibile per ulteriori 20 mesi)

Ad ulteriore dimostrazione della grave violazione, ulteriormente perpetrata, e della mancata trasparenza delle operazioni, è la pubblicazione del 15.09.2016 dell' Ufficio Scolastico per la Calabria Ambito Territoriale di Catanzaro della disponibilità relative alle scuole secondarie di 1° Grado per la classe di concorso AD00 nella provincia di Catanzaro, i posti disponibili risultavano 48 (allegato).

Alla luce del mancato accoglimento dell'istanza sopra esposta per il silenzio ed inadempimento degli Uffici del Miur, solo in data 31 agosto 2016 l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito territoriale di Bergamo pubblicava sul proprio sito tale comunicazione “ *...le istanze di conciliazione dei docenti non presenti in elenco sono da ritenersi non accolte*”, propone ricorso per i seguenti motivi

FATTO E DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE EL LAVORO

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del “posto di lavoro” nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art.25 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per accettazione) che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto Scuola, pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita



esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto Scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs. 165/01 demanda alla contrattazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consigli odi Stato, operante ante stipula dl contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi a esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia nella disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di diritto soggettivo a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tale fine, con un recente *revirement* giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, Sez. VI , 12 marzo 2012 n.1406, e 2 aprile 2012 n.1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria”(C. Stato VI n.1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n.62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro- organizzazione e datti di micro- organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppur sempre stringatamente, nella sentenza n.1953 del 2012, viene infatti chiarita “*la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha*



individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati”.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. Tar Lazio, sez. III, 3.06. 2014 n.5875 e 17.04.2014 n.4202, Tar Lombardia , sez. III, 13.03.2014 n.629; Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15.01.2015 n.15; Cass. SS. UU.13.02.2008 n.3399 *“cfr. ...la giurisdizione amministrativa invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al Tar Lazio, si applica –ai sensi del D. Lgs. n.165 del 2001, art.63, comma 4,- solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e della compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando “i vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento”* ; C.d.S. Adunanza Plenaria 12.07.2011 n.11).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, il quanto Bergamo è la sede di effettivo servizio della ricorrente, giusto l'art.413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

Si cita a tale proposito la sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. N.21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che *“per ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole*



amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ. sez. Lav. N.15344 dello 07.08.2004, di “*garantire il minore disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria*”.

SUL FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell’art.4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito Ambito A051.

La legge, infatti, permette, nell’ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull’area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dell’anno scolastico successivo (cfr. art.462 D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, il “cervellone” del MIUR ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto di irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità della docente, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni:1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell’art.3 della L.241/90; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi e alla modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è in *re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della Lomanni come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all’analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qual si voglia concreta motivazione che ne legittimi l’emanazione, giammai secondo l’iter procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l’adozione di tale atto lesivo della ricorrente.



Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento (**dato per certo la disponibilità invece dei posti nella sede provinciale richiesta, come attestato dalla pubblicazione dell'U.S. Territoriale di Catanzaro in data 5 agosto 2016**) in una sede tanto disagiata e non richiesta se non al n.6 dell'ordine di gradimento, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che con minor punteggio (solo perché prescelti in fase diversa) hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato nel tentativo di conciliazione presentato e sopra integralmente riportato.

Tanto in spregio alle norme D. Lgs.297/94, art.462, contrattuali (CCNL e CCNI) e costituzionali.

Difatti la contrattazione collettiva deve avere il ruolo di maggior favore per il lavoratore non di restrizione dei diritti già garantiti dalla norma in modo generale e omnicomprensivi sulla mobilità intesa come trasferimento.

Il CCN Scuola prevede:

Art.1 _ mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale :

- 1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale ed intercompartimentale , nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole, la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.**
- 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, l fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.**

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra gli ambiti indicati in via preferenziale ma solo al sesto posto, ambiti invece assegnati a docenti con punteggio inferiore **in palese violazione dell'art.6 Fase B del**



Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo, A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016.

Da, ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dalla ricorrente prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il tentativo di conciliazione. Da tanto deriva, l'annullabilità per vizio procedimentale .

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art.3 della L.241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del Lomanni, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dall'art. 3 Cost.

Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.97 Cost.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge.

Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggetta – a garanzia del principio di uguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione- a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o



modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini , incidenti sulla loro sfera generale di libertà, di vita, di convivenza familiare.

Tale disparità di trattamento – se manca un punto di riferimento- normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art.3, primo comma , Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa- nella specie rappresentata dal MIUR- restrizioni diverse e variegata, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto il MIUR a concludere per il trasferimento del posto spettante alla ricorrente. Dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato di arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenze manifeste.

Va inoltre considerato che, il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale ed inviolabile (ex art. 1,3,e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35,36,37,38,39, e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per le espressioni e la realizzazione della sua personalità ance sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile che deriva alla Lomanni dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nell'impossibilità, per la stessa, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, e dei suoi figli (di minore età, di 9 e 4 anni) in particolare, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances , esistenziale , da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.



Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata e gravità, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

Si è ampiamente dimostrato, invero, che la disposizione impugnata è illegittima sotto più profili, privandola della possibilità di condurre la propria vita professionale; è certamente e direttamente lesiva dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché lesiva della dignità e della personalità della Lomanni come individuo e come insegnante.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società, avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento perché si sarebbe sentita parte attiva del processo di formazione degli alunni dopo anni di insegnamento.

Ancora una volta si vuole ribadire il fatto importantissimo che la Lomanni in virtù dell'avvenuta maturazione dei 36 mesi di servizio prestati nella classe di concorso A051 sarebbe dovuta essere immessa in ruolo, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo, e della recente sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016 n.187, nella sua provincia di Catanzaro (vedasi certificazione allegata attestante la permanenza su posto vacante e disponibile per mesi 24 nonché contratti su posto vacante e disponibile per ulteriori 20 mesi)

PERICULUM IN MORA

Il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di avere al più presto un provvedimento decisorio, presto fatto l'istanza di conciliazione neanche presa in considerazione in palese violazione di ogni riferimento normativa, aveva lo scopo di arrivare ad una soluzione prima dell'inizio dell'anno scolastico ovvero il 1 settembre 2016.

La Lomanni il 1 Settembre u.s. era presente al suo posto di lavoro nella provincia di Bergamo, ma in quella data ha depositato richiesta di congedo parentale (con il 30% dello stipendio) con il preavviso previsto, poiché la stessa non può lasciare **a 1.200 chilometri di distanza la propria famiglia con due figli minori (di anni 9 uno e 4 l'altro)**, non solo, tale illegittimo trasferimento in termini economici avrebbe gravato economicamente sulla stessa, con spese di viaggio , vitto e alloggio che si troverebbe a



sostenere nella sede di Bergamo, la retribuzione da insegnante, una delle più basse d'Europa, non concede simili impegni di spesa.

Sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

Difatti, poiché con il cd. Piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola, ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, è altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità, e quindi qualora sia leso “ *il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*”. (Cass. Civ. sez. Lav. N.14443 del 2000).

In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile anche dal punto di vista economico.

Gli atti del MIUR sono gravemente illegittimi perché precludono ai docenti immessi in ruolo di poter vivere dignitosamente e scegliere la sede dove meglio esplicare la propria attività.

La mobilità ha, dunque, decretato una disparità di trattamento tra soggetti di diverse fasi e con punteggi inferiori,

Tanto premesso, l'insegnante Lomanni , come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE



Che l'Ecce.mo Tribunale di Bergamo, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art.700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- a) **In via preliminare e cautelare sospendere inaudita altera parte** l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede dell'ambito Lombardia 0001, previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, *in parte qua* : a) del bollettino dei trasferimenti della Scuola Secondaria di I grado comunicato in data 3 agosto 2016, con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale della Lombardia; b) del bollettino /elenco dei trasferimenti della Scuola Secondaria di I grado dell'Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo ;

-Ordinare all'amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale "Catanzaro" Classe di concorso AD00 o in via ulteriormente gradata presso le sedi prescelte nell'ambito della provincia di Catanzaro , ovvero Classi di concorso A051, A050, A043 e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza manifestata nella provincia di Catanzaro come espresso nella domanda di mobilità presentata;

- b) **Nel merito**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e in particolare, *in parte qua* : a) del bollettino dei trasferimenti della Scuola Secondaria di I grado comunicato in data 3 agosto 2016, con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale della Lombardia; b)del bollettino /elenco dei trasferimenti della Scuola Secondaria di I grado dell'Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo ;

- **Accertare (con pedissequa condanna dei resistenti) e dichiarare il diritto (ex ante L.107/2015) maturato dalla ricorrente come diritto acquisito in virtù dei 36 mesi maturati "abbondantemente", all'assegnazione della sede scolastica nella sua Provincia di residenza ovvero quella di Catanzaro, classe di concorso A051, in virtù della domanda di**



immissione in ruolo della L.107/2015 Fase B, come da ordine di gradimento inserito, nella posizione e con i punti spettanti *ex lege* della classe di concorso A051;

- **Accertare** e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi della ricorrente, ovvero il risarcimento del danno causato dalla mancata immissione in ruolo ancor prima della L.107/2015, avendo ella maturato i 36 mesi previsti dalla legge, dalla data della maturazione a quella dell'immissione in ruolo avvenuta con decorrenza giuridica in data 1.09.2015 ed economica 1.07.2016.

In via istruttoria

Ordinare, ove ritenuto necessario, alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio gli elenchi delle graduatorie nazionali (L.107/2016) da cui si evince la motivazione senza ombra di dubbio delle assegnazioni medesime, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze.

Con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato dal rimborso forfettario del 15%, oltre a CPA ed IVA per legge in favore dello scrivente legale che si dichiara anticipatario.

Si produco altresì i seguenti atti:

1. domanda di mobilità livello nazionale All.1
2. domanda di mobilità territoriale All.2
3. piano assunzione straordinario All.3
4. proposta di assunzione L.107/2015 All.4
5. mail di notifica assegnazione sede All.5
6. ricevuta di protocollo Miur Ambito Territoriale Bergamo All.6
7. pubblicazione Ufficio Scolastico Territoriale Bergamo All.7
8. pubblicazione 04.08.2016 Ufficio Scolastico Regionale Ambito CZ disponibilità posti All.8
9. pubblicazione 15.09.2016 Ufficio Scolastico Regionale Ambito CZ disponibilità annuali All.9
10. contratti e organici di diritto servizio prestato All.10-11-12-13-14-15-16-17
11. contratto a tempo indeterminato del 07.10.2015. All.18
12. Stralcio bollettino movimenti II grado All. 19



Istanza ex art.151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente , gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (www.istruzione.lombardia@gov.it) e dell'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo (www.usp.bg@istruzione.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo : <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c. che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, è soggetta al contributo unificato pari ad € 259,00.

Catanzaro- Bergamo lì deposito

Avv. Nadia Pirrottina

